CAMERA DEI DEPUTATI - SESSIONE DEL 1861

essere deputati, non potrebbero essere chiamate a questi uffici temporanei; o dovrebbero, accettando, cessare dall'essere deputati.

Io trovo dunque che l'eleggibilità dell'onorevole Viora, per essere stato incaricato di un corso, non sia perduta; perchè l'equiparazione del professore incaricato col professore straordinario, sulla quale si fonda la Commissione per dichiararlo ineleggibile, non ha verun fondamento.

PRESIDENTE. Il relatore ha facoltà di parlare.

CAPRIOLO, relatore. Io non farò perdere tempo alla Camera per assistere ad ulteriori discussioni, poichè, a quanto pare, essa ha già dimostrato abbastanza chiaramente come le stimi assolutamente inutili. (Si ride)

Osserverò solo, rispetto a quanto diceva l'onorevole Bonghi, che qui non si tratterebbe realmente di un professore incaricato, perchè, secondo il disposto dalla legge dell'istruzione pubblica, art. 85, i professori incaricati sono quelli i quali suppliscono, in caso di temporaneo provvedimento, i professori nell'insegnamento del quale questi ultimi sono officialmente incaricati. Bisogna avvertire, almeno la Commissione lo crede, che non esiste il professore titolare per l'esercizio della cattedra esercitata oggi dal professore Viora; egli infatti può avere il nome di professore incaricato, ma in sostanza è vero professore straordinario che esercita la cattedra di un professore ordinario, il quale non esiste. Il professore incaricato, lo ripeto, deve essere quello che esercita la cattedra temporariamente di un professore ordinario esistente temporariamente impedito, e qui non sarebbe il caso.

Del resto, la Commissione ha fatto le sue avvertenze nella relazione; ella si riporta quindi alla decisione della Camera, onde non perdere un tempo prezioso in inutili discussioni.

VIORA. Mi rincresce di dover prendere la parola in un argomento che personalmente mi riguarda, sulla mia elezione, ma lo debbo fare per rettificare osservazioni e fatti erronei stati posti innanzi dal signor relatore della Commissione

L'incarico che mi è stato commesso è un incarico meramente provvisorio; non è assicurato neppure pel corso dell'anno; l'incarico speciale mi venne dal rettore dell'Università in termini precisi di un incarico provvisorio. Secondo la legge sulla pubblica istruzione l'incarico speciale è ufficio assolutamente distinto, diverso da quello del professore straordinario; e non è possibile confondere l'uno coll'altro nell'ordine del superiore insegnamento. Lo proverò in brevi parole e facilmente.

Nell'incaricato speciale non havvi neppure il grado di professore. Veggasi l'articolo 70 della legge sulla pubblica istruzione. In esso è detto che nella facoltà di giurisprudenza in Torino vi saranno dieci professori ordinari.

Questi professori ordinari daranno l'insegnamento principalmente.

Ma come non sono sufficienti i professori ordinari a dare tutto l'insegnamento e ad esercitare le quattordici cattedre erette per la facoltà di leggi in questa torinese Università, così, soggiunge il fine dell'articolo, tutti gli altri insegnamenti saranno dati da professori straordinari ed incaricati speciali. Cosa evidente adunque che il grado di professore è dalla legge riconosciuto nel professore ordinario e straordinario, e non lo è poi nell'incaricato speciale. Epperò tra questo e il professore straordinario v'è una diversità relativamente al grado.

V'ha un'altra diversità relativamente anche alla forma della nomina. Un decreto formale che venga dato dal Re, o dal ministro, secondochè si tratta di professore ordinario o straordinario, è necessario per la nomina dei professori, mentre basta per l'incaricato una semplice designazione del rettore dell'Università. Se questa designazione sia fatta da lui come funzionario rappresentante il ministro, o come capo del corpo accademico, non voglio discutere; solo ho voluto indicare la diversa forma della nomina, solenne e con decreto, quanto ai professori ordinari o straordinari, e con semplice delegazione, che potrebbe essere anche verbale, quanto agli incaricati speciali.

Ma, oltre alla differenza nel grado e nella forma della nomina, vi ha una diversità maggiore quanto ai vantaggi.

E qui è dove il relatore della Commissione è incappato in gravissimo errore, perchè suppose che identici potessero essere i vantaggi del professore straordinario e dell'incaricato speciale.

Ebbene, l'incaricato speciale non ha diritto alle tasse di retribuzione che vengono corrisposte, in conseguenza della legge 15 novembre, dagli studenti che porsero sopra questo argomento una petizione alla Camera non ha molto tempo.

Secondo un recente voto del Consiglio di Stato, che fu in tutto adottato dal ministro della pubblica istruzione, le tasse di retribuzione sono corrisposte ai professori ordinari ed ai professori straordinari, e non vi partecipano punto gl'incaricati.

Per quanto mi riguarda, sarebbe la somma di lire 2709, che a titolo di tasse di retribuzione sarebbe spettata a me in considerazione del corso di quest'anno, se avessi ritenuta la qualità di professore straordinario; non avendo ritenuto questa qualità, ed avendovi rinunciato, avendo ritenuto invece la qualità di incaricato, non ho diritto di conseguire questo vantaggio, che avrebbe dato un risultamento per questo anno solo di lire 2709.

Avvi adunque una differenza quanto al grado, quanto al modo della nomina, e quanto ai vantaggi fra incaricato e professore straordinario.

Un'altra differenza riguarda lo stipendio, inquantochè il professore straordinario ha un vero stipendio preordinato e fisso; ha uno stipendio stabilito con una determinazione preventiva prima del servizio che rende; ha uno stipendio fisso, perchè non proporzionato esattamente all'opera, ma solo destinató a rimunerare un servizio, che si presume che si presterà; quindi non cessa neppure in caso d'impedimento, mentre che l'incaricato non ha che un diritto ad un'indennità proporzionato alle lezioni che realmente si danno, e non dandosi le lezioni, anche per causa di legittimo impedimento, l'indennità non gli spetta o diminuisce in proporzione.

Infine vi è anche una differenza riguardo alle prerogative, giacchè un professore ordinario o straordinario ha un supplente, l'incaricato non lo ha, perchè il suo incarico è affatto provvisorio.

Oltre di ciò il professore ordinario o straordinario ha diritto d'intervenire, come insegnante, nella Commissione per gli esami speciali; invece l'incaricato non ha tale diritto, e se interviene in quelle Commissioni, vi interviene, non come insegnante, ma come dottore aggregato, deputato dalla facoltà, o come v'interverrebbe qualunque altro, che fosse deputato dal ministro, secondo il sistema della ridetta legge 13 novembre sulla pubblica istruzione.

Per le quali cose è evidente che, essendovi tanta differenza tra l'incaricato speciale ed il professore straordinario, non è possibile che si possa confondere l'un ufficio coll'altro; nè vale l'asserzione del relatore che, quando io rinunziava alla carica di professore straordinario per attenermi all'incarico dell'insegnamento, riescissi allo stesso scopo, alla stessa con-